

Allegato alla Determinazione n. 104/Amm del 10/12/2021

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA PER IL PERIODO
1.1.2022/31.12.2024**

CIG N. ZC13442CE5

Con la presente scrittura privata la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

la società AON S.p.A., di seguito indicata per brevità come "AON", con sede in Milano, via Andrea Ponti n. 8/10 iscritta, ai sensi del D.Lgs 209/2005, al R.U.I. - Sez. B/ Broker - N. Iscriz. B000117871 del 12.03.2007, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita Iva n. 11274970158, in persona di ...

PREMESSO

che con determinazione n. ____/AMM del ____ è stato

affidato il servizio di brokeraggio assicurativo alla società AON S.p.A.;

in esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO - Il servizio oggetto del presente contratto concerne lo svolgimento dell'attività del Broker di assicurazione a favore della Camera, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Art.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - Il servizio di Brokeraggio a favore della Camera riguarda, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti prestazioni di servizi:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative ed individuazione delle idonee coperture in relazione ai costi/benefici, redazione di apposito programma assicurativo;
- gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze e monitoraggio costante dei costi delle coperture;
- analisi del mercato assicurativo e costante aggiornamento alla Camera sulle novità proposte dalle compagnie assicurative e su quelle legislative;
- azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate

inottemperanze, adozioni di provvedimenti congiunti con la Camera ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

- assistenza tecnico assicurativa nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto in occasione di procedure di selezione del contraente che la Camera riterrà di indire per l'assunzione delle polizze assicurative e supporto tecnico-operativo durante le operazioni di gara;

- assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative, con valutazione periodica dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolta la Camera, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti), presa in carico dei sinistri pendenti alla data di conferimento dell'incarico, finalizzata alla corretta evasione delle pratiche fino alla loro conclusione (liquidazione);

- messa a disposizione di un sistema informativo telematico che agevoli la Camera nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in

essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare del risarcimento e della eventuale franchigia corrisposta);

- gestione dei sinistri, per conto della Camera, per danni materiali diretti derivanti da responsabilità civile della Camera, sotto il limite della franchigia;

- supporto formativo del personale della Camera (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, con adeguato piano di aggiornamento periodico ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;

- assistenza diretta, attraverso incontri presso la Camera, in caso di richiesta da parte della stessa di chiarimenti e quesiti inerenti a tematiche assicurative;

- consulenza telefonica immediata per qualsiasi tipo di problematica;

- rilascio di pareri in merito a garanzie assicurative prestate da terzi a favore della Camera a garanzia delle responsabilità da questi derivanti.

Art.3 - DURATA DEL SERVIZIO - Il presente servizio è affidato a decorrere dal 1 gennaio 2022 e scadrà il 31

dicembre 2024.

Art.4 - COMPENSI - Tutte le prestazioni fornite dal Broker alla Camera, in osservanza del presente contratto ed in qualità di Broker di assicurazione, non comportano per la Camera alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, a titolo di compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto le prestazioni stesse, come da prassi consolidata di mercato, sono remunerate direttamente dalle Compagnie attraverso provvigioni, calcolate sui premi assicurativi da esse percepiti in base ai contratti assicurativi stipulati con la Camera, nella misura del: 9% sulla polizza R.C. Auto, 15% sulla polizza di RC patrimoniale, 12% sulle altre polizze. Il Broker percepirà pertanto il compenso percentuale stabilito e non potrà esigere dalle Compagnie di assicurazione aliquota maggiore.

Art.5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI - Il pagamento dei premi verrà effettuato dalla Camera al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo questo ultimo deve trasmettere alla Camera i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno entro 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi

dell'art. 1901 del codice civile. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati in polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker si impegna e rilasciare alla Camera le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Art.6 - ONERI A CARICO DELLE PARTI - Il Broker si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente contratto nell'interesse della Camera e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Camera;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici camerali;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun

modo impegnare la Camera senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Camera;

- mettere a disposizione della Camera ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Camera, entro i limiti previsti nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di pubblici appalti, per la quale è stato preventivamente autorizzato;

- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;

- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile;

- rispettare gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Brescia.

Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il Broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo camerale.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;

- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

La Camera si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Camera, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della

consulenza e assistenza del Broker.

Art.7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010) -

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Broker si impegna a dare immediata comunicazione alla Camera e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art.8 - CODICE DI COMPORTAMENTO - Il Broker con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte del Broker dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art.9 - PROROGA DEL CONTRATTO - Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Camera non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, il Broker sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse

condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

Art.10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - La Camera ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche. Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, la Camera potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca dell'incarico. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nel provvedimento.

Art.11 - COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E D.U.V.R.I. - Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

Art.12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO - Il Broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il

servizio a terzi. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art.13 - RISOLUZIONE E RECESSO - La Camera di riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno al Broker, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente contratto o nell'offerta, e in ogni ipotesi per la quale la Camera ritenga che non sussistano più i presupposti fiduciari e le condizioni ottimali per la prosecuzione del rapporto contrattuale. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo pec, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. E' motivo di risoluzione del contratto anche l'accertata grave violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Brescia.

Art.14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - INFORMATIVA

PRIVACY - Il Broker considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro.

In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso la Camera opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il Professionista potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.15 - CONTROVERSIE - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

Art.16 - IMPOSTE E REGISTRAZIONE - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al Broker. In caso di mancato versamento, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento dei premi inerenti le

coperture assicurative oggetto di attività di intermediazione relativa al presente contratto.

Ai sensi dell'art.5 c.2 e della Tariffa Parte I art. 1 lettera b) del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)

AON S.P.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., si approva espressamente l'articolo seguente:

- art. 13 Risoluzione e recesso
- art. 15 Controversie

AON S.P.A.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(DR MASSIMO ZILETTI)